



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 25 agosto 2020

Sintesi disposizioni Decreto Agosto 2 di 6

L'atteso decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

L'attesa pubblicazione ha atteso il giorno precedente la festività estiva ed è stato promulgato con alcune modifiche rispetto alle note circolate, proponiamo una rapida sintesi delle disposizioni.

ARTICOLO 5 - Proroga NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni **scadenti nel periodo tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020**, sono **prorogate di ulteriori due mesi** decorrenti dal giorno di scadenza.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è **pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria**.

ARTICOLO 6 - Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro (agricoli esclusi) che assumono successivamente all'entrata in vigore del decreto, lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoro domestico) è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,

per un periodo **massimo di sei mesi** decorrenti dall'assunzione

con **esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**

nel **limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

Sono esclusi i dipendenti che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa, mentre l'esonero è

riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successivo all'entrata in vigore del decreto.

Tale beneficio è cumulabile con altre riduzioni e/o esoneri.

ARTICOLO 7 - Esonero contributi per assunzioni a tempo determinato settore turistico e stabilimenti termali

L'esonero di cui all'articolo precedente è riconosciuto con le medesime modalità e tempistiche **sino ad un massimo di tre mesi**, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ARTICOLO 8 - Proroga o rinnovo di contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

ARTICOLO 9 - Nuova indennità lavoratori stagionali turismo, spettacolo e stabilimenti termali

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020**, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1-000 euro**. La medesima indennità e per le medesime condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso aziende dei medesimi settori.

Riconosciuta inoltre l'indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali anch'essi disoccupati involontari nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno

trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, a **condizione che** risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda **i lavoratori dello spettacolo**, agli stessi **è erogata un'indennità di 1.000 euro** che viene erogata anche ai lavoratori con almeno sette contributi giornalieri con reddito non superiore a 35.000 euro.

Infine, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta la medesima indennità a condizione che possiedano cumulativamente:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

assenza di titolarità, nel momento di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le indennità, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza. Le stesse sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020, qualora emergano scostamenti rispetto allo stanziamento non sono comunque adottati altri provvedimenti concessori.

Si ricava che le domande saranno liquidate in ordine di presentazione (**click day?**).